

## **TI\_GERICHTE 80.2002.12 vom 2. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2002.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2002.12)

FR: TI\_GERICHTE 80.2002.12 du 2 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 80.2002.12 del 2 luglio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 36**

loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.). 3.3. Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti adottati ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti adottati ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili ( DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito ( STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83). In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera ( Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. \_\_\_\_\_ del 31 ottobre 1995 in re S.R.). 3.4. Questa Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in \_\_\_\_\_, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale ( CDT n. \_\_\_\_\_ del 7 maggio 1998 in re M.F.). A sua volta il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. ( STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.), Sempre il Tribunale federale ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte ( STF del 7 luglio 1999 in re M. e L. Si.). 4. Nel caso in esame, la decisione dell'autorità fiscale non può che essere confermata anche dopo l'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente. 4.1. Presentando la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 il ricorrente ha menzionato nell'elenco dei debiti privati un importo di \_\_\_\_\_ fr. 150'000.-, menzionando quale creditore non meglio precisati clienti. Ha inoltre presentato a comprova del prestito la ricevuta rilasciata il 3 agosto 1985 alla \_\_\_\_\_, in cui dà

atto di aver ricevuto l'importo da utilizzare quale caparra per eventuali acquisti immobiliari per clienti o direttamente per \_\_\_\_\_. Agli atti vi è pure la prova di due versamenti rispettivamente di fr. 100'000.- e di fr. 50'000.- sul conto del contribuente presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il 19 ottobre 1995, come pure la prova del prelevamento dell'intero importo quasi due anni dopo, il 19 agosto 1997 e la ricevuta del 9 ottobre 1997 di \_\_\_\_\_ di aver ricevuto la restituzione dell'anticipo di fr. 150'000.-. Richiesto di meglio documentare i flussi di denaro da \_\_\_\_\_ al contribuente e viceversa, il ricorrente ha ribadito che versamento e rimborso dell'anticipo sono avvenuti per contanti, senza lasciare tracce documentali bancarie, ad eccezione del versamento e del prelevamento per contanti dell'importo sul e dal suo conto. \_\_\_\_\_, titolare del diritto di firma di \_\_\_\_\_, che nel frattempo è stata liquidata, si è detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità, ribadendo nondimeno che il versamento in discussione proveniva da persone che a quel momento non avevano domicilio in Svizzera e non erano nemmeno assoggettati fiscalmente nel nostro Paese. La dichiarazione dell'ex titolare del diritto di firma di \_\_\_\_\_ che, per asseriti motivi inerenti alla tutela della personalità, nulla dice sull'identità degli effettivi creditori (per es. CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA) e l'assenza di documentazione bancaria relativa ai flussi di denaro impediscono di verificare la provenienza del denaro, nonostante la dichiarazione dell'ex titolare del diritto di firma di \_\_\_\_\_. Non diversamente da altri casi, in particolare da quello di un notaio giunto appositamente dalla penisola iberica a testimoniare o di persone che hanno rilasciato dichiarazioni simili nella sostanza a quella prodotta dal ricorrente o prodotto per es. un contratto di mutuo in carta libera ( CDT n. \_\_\_\_\_ del 7 maggio 1998 in re M. F.; CDT n. \_\_\_\_\_ del 12 febbraio 1999 in re M. e K. T.), la tesi da lui sostenuta non può né essere smentita né essere confermata. Essa rimane in altre parole plausibile quanto possono essere altre. Non appena ci si riferisca alla citata giurisprudenza in materia di prestiti da parte di persone residenti all'estero e alle elevate esigenze probatorie esatte dalla giurisprudenza, non si può far altro che confermare la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione. Certo, a questa Camera non sfugge il fatto che è stato il ricorrente medesimo a menzionare nell'elenco debiti l'asserito prestito, senza che in apparenza vi fosse la necessità, come in altri casi, di giustificare uno sbilanciamento tra uscite e entrate del periodo di computo. Tutto è possibile, ma l'autorità fiscale non può prestare fede ad ogni versione, anche se apparentemente più plausibile di altre, se non è suffragata, come si è visto, da prove documentali ( CDT n. \_\_\_\_\_ del 23 giugno 2000 in re N. B.-B.). In simili condizioni questa Camera non può che confermare la decisione dell'Ufficio di tassazione di non ammettere il prestito e di riprendere di conseguenza l'importo in media annua tra i redditi del contribuente. 4.2. È appena il caso di rilevare che l'audizione di \_\_\_\_\_ e dell'altro socio di \_\_\_\_\_ appare superflua e può essere quindi scartata nell'ambito di un giudizio anticipato sulla rilevanza delle prove, vista l'indisponibilità manifestata dal primo, titolare per altro del diritto di firma, di indicare i nominativi dei creditori per ragioni di asserita tutela della personalità. La giurisprudenza concede infatti all'autorità di effettuare un apprezzamento anticipato delle prove offerte e di rinunciare ad assumere i mezzi il cui presumibile risultato non apporterebbe nuovi chiarimenti ( STF del 26 febbraio 1996 in re Liliana F.-T.; STF del 19 giugno 1992 - in re G.F., con riferimenti; inoltre DTF 120 Ib 224 consid. 2b pag. 229 e richiami; DTF 115 Ia 11 consid. 3a e riferimento; StR 49/1994 pag.

426 consid. 5b; Häfliger , Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 140). 4.3. Va infine rilevato che il ricorrente non può trarre giovamento che in periodi fiscali precedenti l'Ufficio di tassazione non avrebbe ripreso analoghi prestiti. Il principio della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell'ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente. Il Tribunale federale ha ad es. riconosciuto che le autorità fiscali non sono vincolate per es. dal fatto che in precedenza non avevano messo in discussione le voci di spesa litigiose. D'altra parte il contribuente ha l'obbligo legale di provare, in un modo soddisfacente dal punto vista giuridico, la fondatezza del carattere commerciale di ognuna delle voci di spesa, e questo indipendentemente dal fatto che le autorità esamineranno effettivamente le pezze giustificative in questione o le contesteranno ( STF del 3 maggio 1999 in Sammlung BGE n. 848) Nel caso in esame va in particolare rilevato non soltanto che ogni periodo fiscale è autonomo, ma soprattutto che l'autorità fiscale non si è mai determinata positivamente sulla questione degli asseriti prestiti, ma che molto più semplicemente non ha verosimilmente avvertito il problema. Diverso sarebbe stato, se il ricorrente avesse sottoposto esplicitamente il quesito all'autorità di tassazione e quest'ultima avesse dato assicurazioni nel senso voluto dal ricorrente, modificando poi in periodi successivi il proprio atteggiamento senza avvertimento preventivo. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.